



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 738 E SS. L. 160/2019 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO ANNO 2023

L'anno **duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello	X	
2.	RUBIOLO Piergiorgio	X	
3.	ACTIS Massimo	X	
4.	AMBROGGIO Giulio	X	
5.	AMBROGIO Clotilde	X	
6.	CALCAGNO Giacomo	X	
7.	GANDOLFO Luciano	X	
8.	GARAVENTA Silvia	X	
9.	GIORDANA Mattia	X	
10.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
11.	PETTAVINO Alberto	X	
12.	RACCA Eleonora	X	
13.	SELIAC Giorgia	X	
14.	TESIO Paolo	X	
15.	TESIO Sergio	X	
16.	VILLOIS Francesco	X	
17.	ZAMPEDRI Gianluca	X	

Sono presenti gli Assessori:

BRIZIO Federica, FERRARO Rocco, GORSINO Roberto.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio RUBIOLO Piergiorgio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 738 E SS. L. 160/2019 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO ANNO 2023

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 54 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. stabilisce che: *“Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006 *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- ai sensi dell'art. 1 comma 742 L. 160/2019 il soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
- ai sensi dell'art. 1 comma 740 L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ed il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- l'art. 1 comma 760 L. 160/2019 conferma la riduzione del 25 per cento dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- l'art. 1 comma 747 L. 160/2019 conferma altresì, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50 per cento della base imponibile:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- l'art. 1 comma 744 L. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- nel rispetto delle norme relative alla facoltà regolamentare dell'ente, si ritiene opportuno disporre ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) punto 6) L. 160/2019, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità precedenti anche in regime di IUC;

- ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”*;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 L.160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 *bis* D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 che prevede l'esenzione dal 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 761 L. 160/2019, il legislatore ha precisato che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 762 L. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1 comma 763 L. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di

riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento;

- ai sensi dell'art. 1 comma 765 L. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.5.2020 e s.m.i. è stato approvato con decorrenza 1.1.2020 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2021, erano state approvate le aliquote IMU definitive per l'anno 2022.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la necessaria conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre la conferma delle aliquote IMU di cui sopra anche per l'anno 2023, come risultanti dal seguente prospetto:

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023	
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 L. 431/1998	8,6 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00

Richiamato, altresì, l'art. 52 D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 L. 160/2019;

Richiamato l'art. 1 comma 756 L. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 757 L. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 attraverso la quale si chiarisce che *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.”*;

Rilevato che Il Dipartimento prosegue precisando che *“è evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.”* e conclude, stabilendo che *“per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”*

Dato atto che il decreto del MEF atteso dal 2020 non risulta emanato alla data di redazione del presente atto;

Evidenziato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2023/2025 e che, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuali nuovi adempimenti a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

Rilevato, quindi che si provvede pertanto ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2023 con la stessa modalità degli anni scorsi, essendo necessario procedere all'approvazione delle stesse contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, ed in attesa dell'emanazione dell'atteso decreto;

Ritenuto, inoltre, di confermare le scadenze per i versamenti previste dall'art. 1 comma 762 L. 160/2019, nelle due rate del 16 giugno 2023 e del 18 dicembre 2023, restando comunque salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023;

Visto l'art. 1 comma 169 L. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 L. 160/2019, la deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentire la pubblicazione entro il 28 ottobre 2023;

Evidenziato, infine, che verranno apportate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'approvazione della Legge di Bilancio per il 2023 e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di altre norme di legge;

Richiamati:

- la L. 234/2021 (Legge di Bilancio per l'anno 2022)
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021);
- il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020;
- il D.L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 8/2020;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 Legge Finanziaria 2007), direttamente o indirettamente richiamati dalla L. 160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.Lgs. 446/1997;
- il D.Lgs. 504/1992, direttamente o indirettamente richiamato dalla L. 160/2019.

Visto che della presente proposta di deliberazione sono stati dati cenni il 21.12.2022, alla 1^a Commissione Consiliare, come risulta dal verbale depositato agli atti d'Ufficio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1) l'approvazione anche per l'anno 2023 delle seguenti aliquote e detrazioni IMU:

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023	
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 L. 431/1998	8,6 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi di legge, con decorrenza 1.1.2023;

3) di dare atto che per l'anno 2023 si confermano le scadenze previste *ex lege* per i versamenti, ovvero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2023 ed il 18 dicembre 2023, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023;

- 4) di dare atto che verranno adottati gli eventuali provvedimenti necessari a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 comma 756 L. 160/2019;
- 5) di dare atto che si provvederà ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 L. 160/2019, anche con riferimento al prospetto ivi previsto, ancora non disponibile alla data di redazione del presente provvedimento.

Successivamente, con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) trattandosi di atto propedeutico al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 ed alla corretta gestione del tributo per gli uffici competenti.

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

Si dà atto che entrano nell'aula gli assessori MULASSANO Filippo e GIORDANO Anna

La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17
Votanti: 17
Voti favorevoli: 17 (ACTIS Massimo, AMBROGGIO Giulio, AMBROGIO Clotilde, CALCAGNO Giacomo, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RACCA Eleonora, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo, TESIO Sergio, VILLOIS Francesco, ZAMPEDRI Gianluca)
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 0

D E L I B E R A

1. l'approvazione anche per l'anno 2023 delle seguenti aliquote e detrazioni IMU:

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023	
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 L. 431/1998	8,6 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi di legge, con decorrenza 1.1.2023;
3. di dare atto che per l'anno 2023 si confermano le scadenze previste *ex lege* per i versamenti, ovvero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2023 ed il 18 dicembre 2023, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023;

4. di dare atto che verranno adottati gli eventuali provvedimenti necessari a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 comma 756 L. 160/2019;
5. di dare atto che si provvederà ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 L. 160/2019, anche con riferimento al prospetto ivi previsto, ancora non disponibile alla data di redazione del presente provvedimento.

Successivamente, con voti favorevoli 17 (ACTIS Massimo, AMBROGGIO Giulio, AMBROGIO Clotilde, CALCAGNO Giacomo, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RACCA Eleonora, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo, TESIO Sergio, VILLOIS Francesco, ZAMPEDRI Gianluca) voti contrari 0, voti astenuti 0 palesemente espressi, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
RUBIOLO Piergiorgio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)